

INFORMATIVA AI VIAGGIATORI: DIRITTO DI RIMBORSO PER CANTIERI E BLOCCHI DEL TRAFFICO

(Delibera n. 132/2024 e ss.mm.ii.)

Aggiornato al 1 giugno 2026

In conformità a quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), è riconosciuto il diritto al rimborso del pedaggio nei casi di cantieri o di traffico bloccato sulla rete autostradale di competenza del Concessionario.

Di seguito sono indicati i presupposti del diritto, le modalità operative e i canali per presentare la richiesta.

1. Rimborso per ritardi causati da cantieri

È riconosciuto il diritto al rimborso parziale o totale del pedaggio quando il viaggio subisce un ritardo causato da cantieri programmati gestiti dal Concessionario, secondo le seguenti soglie:

- tratte inferiori a 30 km: il rimborso si attiva indipendentemente dall'entità del ritardo;
- tratte comprese tra 30 e 50 km: il rimborso si attiva in presenza di un ritardo pari o superiore a 10 minuti;
- tratte superiori a 50 km: il rimborso si attiva in presenza di un ritardo pari o superiore a 15 minuti.

L'importo è calcolato in proporzione alla lunghezza della tratta percorsa e all'entità del ritardo, secondo la metodologia definita nell'Allegato A della Delibera ART n. 211/2025. Qualora i sistemi tecnologici non consentano il calcolo puntuale del ritardo dovuto al cantiere, viene applicato il valore massimo di riferimento, garantendo comunque il rimborso nella misura più favorevole all'utente.

Sono esclusi dal rimborso i ritardi causati da cantieri emergenziali (es. ripristino urgente della carreggiata a seguito di incidente) e, nella fase di prima applicazione, da cantieri mobili.

2. Rimborso per traffico bloccato

In caso di blocco totale della circolazione su un tratto di autostrada dovuto ad eventi perturbativi della regolare circolazione, è riconosciuto il diritto a un rimborso progressivo calcolato sul tempo di attesa:

- da 60 a 119 minuti: rimborso del 50% del pedaggio;
 - da 120 a 179 minuti: rimborso del 75% del pedaggio;
 - pari o superiore a 180 minuti: rimborso integrale del pedaggio.
-

3. Modalità di richiesta del rimborso

La richiesta di rimborso può essere effettuata accedendo alla procedura online dedicata e seguendo il processo guidato: rimborsi.autobspd.it

La verifica del transito, dei cantieri e la validazione dei ritardi e dei presupposti del diritto al rimborso avvengono in modo oggettivo e automatico tramite i sistemi tecnologici del Concessionario.

All'atto della presentazione della richiesta viene comunicato all'utente un codice univoco di riferimento della pratica. Il Concessionario comunica l'esito entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di accoglimento, il rimborso viene erogato entro i successivi 10 giorni. In caso di rigetto, viene fornita motivazione scritta.

4. Soglia minima

Rimborsi di importo inferiore a 10 centesimi di euro non sono dovuti.

5. Diritto di verifica del calcolo

Entro 12 mesi dalla data del viaggio è possibile richiedere al Concessionario gli elementi informativi necessari a verificare i presupposti del diritto al rimborso, la metodologia di calcolo applicata e la correttezza dell'importo riconosciuto.

6. Calendario di attivazione

Il sistema di rimborso è attivo dal 1° giugno 2026 per i percorsi omogenei, ovvero interamente compresi all'interno della rete autostradale di competenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

Per ulteriori informazioni sulla Delibera n. 132/2024 e ss.mm.ii., **è possibile consultare** il sito dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti: www.autorita-trasporti.it